



R.G.N. 2650/04  
 SENT. 5097  
 CRON. 2524

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Foggia, dr. Luca Buonvino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.11.2008 tenuta a Foggia ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente controversia individuale di lavoro;

TRA

S \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, rappr. e dif. dagli avv. A. R \_\_\_\_\_, L. M \_\_\_\_\_ e D. M \_\_\_\_\_;  
 -ricorrente-

E

S \_\_\_\_\_ & V \_\_\_\_\_ spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappr. e dif. dagli avv. A \_\_\_\_\_, T \_\_\_\_\_ e C \_\_\_\_\_;  
 -resistente-

Oggetto: impugnativa licenziamento

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO...

Con ricorso depositato il 16.4.2004 la parte ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa dall'1.6.1973 prima alle dipendenze della ditta "F S \_\_\_\_\_" spa, poi alle dipendenze della ditta "S \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_" spa e, infine, alle dipendenze, dal marzo 2000, della "S \_\_\_\_\_ & V \_\_\_\_\_", azienda di commercializzazione al dettaglio di articoli ottici, con oltre 700 dipendenti sul territorio nazionale; di aver svolto mansioni di impiegato del 1° livello ex CCNL Commercio in vigore all'epoca dei fatti; che l'azienda decideva di aprire un punto vendita nella città di Foggia, presso il centro commerciale "La M \_\_\_\_\_" e di sopprimere il punto vendita già esistente, sito in Corso C \_\_\_\_\_ (ove il ricorrente prestava servizio); che, in vista di tale operazione, l'azienda poneva in "svendita per trasferimento locali" tutta la merce esistente nella sede di Corso C \_\_\_\_\_; che, terminata la svendita, in data 26.3.2004 l'azienda comunicava il licenziamento ai due dipendenti in forza al negozio, con decorrenza 28.3.2004, giustificandolo con la chiusura del punto vendita.

Sulla base di tutto ciò, la parte ricorrente contestava la legittimità del licenziamento deducendo: che non vi era alcuna correlazione tra la motivazione dedotta nell'atto di licenziamento (chiusura del negozio) e reale condotta dell'azienda, che aveva progettato soltanto un trasferimento del punto vendita (non ancora realizzato solo per difficoltà burocratiche indipendenti dalla volontà aziendale); che la reale volontà datoriale era quella di assunzione, presso il nuovo punto vendita, di nuovo personale, con conseguente riduzione dei costi; che, in ogni caso, non erano stati rispettati i criteri di scelta del personale da espellere, previsti dalla normativa dettata in materia di licenziamenti collettivi; che, peraltro, l'azienda si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di reimpiego del dipendente in altra sede. Chiedeva, pertanto - posta l'applicabilità della disciplina di cui all'art.18 L.300/70 - dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno previsto in caso di cd. tutela reale; con vittoria di spese e competenze di causa.

Si costituiva la società resistente chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto infondata. In particolare deduceva che l'azienda aveva deciso la chiusura del punto vendita di Corso C \_\_\_\_\_ per l'accertato andamento negativo; che l'intenzione di aprire un nuovo punto vendita in Foggia era maturata sin dal febbraio 2002, ma, in concreto, l'effettiva apertura non vi era stata e non era, allo stato, prevedibile; che tutti i ruoli di capo-negoziario e di coperti sul territorio nazionale; che non risultava applicabile, a d \_\_\_\_\_



licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la disciplina decisa in materia di licenziamento collettivo.

Ammessi ed assunti i mezzi di prova orali chiesti dalle parti e acquisita documentazione, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

Occorre partire da un dato emerso dalla lettura degli atti e dalle risultanze istruttorie: il preteso andamento negativo del punto vendita della società, sito in Foggia in Corso C n. , quale ragione giustificatrice dell'atto espulsivo. Tale motivazione – non esplicitata nella missiva di licenziamento (in atti, fascicolo del ricorrente), che, piuttosto, faceva riferimento alla sola circostanza oggettiva della cessazione dell'attività dell'unità commerciale quale ipotesi di giustificato motivo oggettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro – risulta rappresentata dalla stessa parte resistente nella propria memoria difensiva e confermata dagli stessi testi di parte resistente (in proposito, vedi S

G – dirigente della società e direttore vendite e marketing dall'anno 2000 – che confermava la ragione sopra indicata e precisava che *“essendo direttore vendite e marketing, ho conoscenza di tutti i dati”*; C M – responsabile della gestione del personale dall'anno 2003 – che confermava la circostanza, precisando che *“ciò posso affermare sulla base delle analisi della redditività del punto vendita. Detti dati non rientrano nelle mie specifiche competenze, ma sono a conoscenza dei dati avendo partecipato a riunioni a livello commerciale...Non sono diretto destinatario dei dati. ...”*.

La circostanza veniva altresì ribadita in sede di interrogatorio formale dalla dott.ssa D F *“...La motivazione della chiusura era quella relativa ai risultati dello stesso negozio, che erano negativi. ...”*).

Invero, nel caso di specie, la prova della effettività dell'andamento negativo del punto vendita non appare adeguatamente supportata.

Innanzitutto, deve evidenziarsi che, al di là delle generiche affermazioni dei testi, nulla di documentale – bilanci, relazioni, stati patrimoniali – è stato portato dalla società resistente per dimostrare l'effettività della contrazione delle vendite o, comunque, della condizione di non convenienza economica nel mantenimento del punto vendita.

In secondo luogo, va osservato che pacifico è il dato della volontà della società di aprire un altro punto vendita, presso il nascente centro commerciale “La M”. In proposito, mette conto rilevare che dal verbale del consiglio di amministrazione del 24.9.2003 (solo sette mesi prima dell'intimazione di licenziamento per chiusura del punto vendita di Corso C ) risulta un investimento per l'anno successivo finalizzato, tra l'altro, all'apertura di un negozio in un centro commerciale in Foggia (vedi verbale, fascicolo parte resistente). Appare chiaro che la certificata intenzione – esplicitata inequivocabilmente attraverso la destinazione di un investimento – di aprire un nuovo punto vendita in Foggia mal si concilia con il rappresentato andamento negativo del negozio (peraltro, in pieno centro cittadino) ove prestava l'attività lavorativa il ricorrente. Naturalmente, è ben possibile ritenere che un punto vendita inserito in un centro commerciale abbia maggiori possibilità di affermazione rispetto ad un punto vendita “isolato”, sia pure posto nel centro della città; tuttavia, la decisione di una nuova apertura, in assenza di ulteriori elementi (si è già detto che nulla di documentale è stato prodotto), appare idonea più a smentire che a confermare il preteso andamento negativo dell'esercizio.

Deve noi considerarsi lo sviluppo della seguente vicenda: dagli atti risulta che la S & V nel febbraio 2002 formulava una proposta di contratto di affitto d'azienda alla F srl, avente per oggetto l'utilizzo del ramo d'azienda di quest'ultima ubicato nel centro commerciale “La M” per l'esercizio dell'attività di ottica. Veniva poi stipulato il contratto preliminare e, successivamente, la F invitava a

stipulare il contratto definitivo in data 1.12.2003, in vista dell'apertura del centro commerciale. Tale centro, tuttavia, non veniva aperto e il contratto definitivo non veniva stipulato; conseguentemente, la F srl indicava come nuova data di apertura del centro approssimativamente il 30.9.2003; tuttavia pochi giorni prima la data indicata comunicava che, causa un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Foggia, la data di apertura risultava ulteriormente rinviata. Le parti, così, si accordavano per stipulare il contratto definitivo di affitto del ramo d'azienda entro il 31.10.2005, in caso di apertura del centro commerciale "La M" (le scansioni temporali descritte sono evincibili dalla lettura della proposta irrevocabile di affitto del ramo d'azienda, datata 5.2.2002, e accordo integrativo del 18.1.2005: vedi fascicolo del ricorrente).

Ora, da tali scansioni temporali emerge che l'apertura del nuovo punto vendita era ipotizzata, prima per dicembre 2003 (tre mesi prima del licenziamento) e poi per settembre 2004 (sei mesi dopo il licenziamento).

Se così è, risulta confermata la versione della parte ricorrente, secondo cui la chiusura del punto vendita di Corso C era giustificata solo dalla successiva apertura del nuovo punto vendita (non verificatasi nei tempi previsti e realizzata solo, di rinvio in rinvio, nel 2007 esclusivamente per motivi esterni). Non a caso, agli atti è acquisita comunicazione dell'1.3.2004 al Comune di Foggia di "svendita totale per trasferimento locali, con sconti dal 20% al 70%". Tale comunicazione risulta firmata da S R, ma non appare plausibile - come sostenuto da parte resistente - che quella motivazione (svendita per trasferimento) fu frutto di iniziativa del S stesso; non sembra immaginabile, infatti, che un semplice dipendente, ancorché capo-negozio, possa rappresentare una tale specifica causale senza aver ricevuto precise direttive dai dirigenti responsabili.

Valutata complessivamente la descritta situazione, sembra potersi non arbitrariamente dedurre che la società aveva programmato un semplice trasferimento del punto vendita; successivamente, tale trasferimento non si è potuto realizzare in ragione del ritardo (indipendente dalla volontà aziendale) dell'apertura del centro commerciale e tale circostanza, invece di indurre l'azienda a prolungare l'apertura del punto vendita di Corso C: in attesa della fattibilità del trasferimento, determinava comunque la chiusura, come programmato, sin dal marzo 2004.

Ora, in materia è pur vero che *"Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché questa scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa. ..."* (Cass.16.5.2003 n.7717).

Tuttavia, deve anche ricordarsi, con la Suprema Corte, che *"In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; l'onere probatorio sul punto va assolto mediante la dimostrazione di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 Cod. Civ., di adibire il*

B



lavoratore ad una mansione adeguata, in assenza di prova - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la società datrice di lavoro non avesse fornito la suddetta prova, avendo imperniato la sua difesa prospettando una cessazione dell'attività aziendale smentita dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni della stessa parte e avendo omesso di produrre la documentazione rilevante - bilanci, stato patrimoniale, dichiarazioni reddituali - per provare la pretesa grave contrazione della lavorazione e delle vendite." (Cass. 20.8.2003 n.12270).

Inoltre, "Il giudice, nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale. ... " (Cass.24.2.2003 n.2810).

Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche, può affermarsi che l'atto di licenziamento sembra porsi al di fuori dello schema del giustificato motivo oggettivo.

E' pur vero che c'è un dato inequivoco, cioè quello della obiettiva chiusura del punto vendita. Tuttavia, da un lato, come sopra rappresentato, la motivazione dedotta dalla parte resistente - andamento negativo delle vendite - non è stato confortato da significativi elementi di prova (sarebbe stato piuttosto semplice per la resistente produrre la documentazione); dall'altro lato, la società non ha fornito - e comunque, non è obiettivamente emersa - alcuna ragionevole spiegazione del perché ad un programmato trasferimento (con conseguente, presumibile, mantenimento dello stesso personale in forza al negozio di Corso C sia seguita la chiusura immediata del punto vendita, nonostante la mancata apertura del centro "La M. " (poi aperto nel febbraio 2007).

Tali considerazioni inducono a ritenere non soddisfatto l'onere della prova, gravante sulla resistente, dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento e ciò consente l'accoglimento del ricorso.

Quanto alle conseguenze, deve osservarsi che incontestata appare l'applicabilità dello schema di cui all'art.18 L.300/70. Cosicché, deve senz'altro disporsi la reintegrazione della parte ricorrente nel proprio posto di lavoro e affermarsi il diritto al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso del 16.4.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il legittimo il licenziamento irrogato e ordina alla parte resistente di reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro;

condanna la parte resistente al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;

condanna altresì la parte resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in €2.300,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione;

